



# CITTÀ DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

## ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

DEL 31/05/12

### OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU

L'anno 2012 il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari della Residenza Comunale, per determinazione del Sindaco e previ regolari inviti a domicilio e nei termini legali, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano presenti il Sindaco Avv. Paolo Spagnuolo e

Consiglieri	Pres.	Consiglieri	Pres.
Prezioso Antonio	SI	Scioscia Fabiola	SI
Spagnuolo Giuseppe	SI	Moschella Vincenzo	SI
Tuccia Luigi	SI	Del Mauro Massimiliano	SI
Iannaccone Antonio	SI	Parziale Gianna	SI
Landi Domenico	SI	Strumolo Massimiliano	SI
Aquino Valentina	SI	La Sala Raffaele	SI
Musto Dimitri	SI		
Barbarisi Raffaele	SI		
Pascarosa Flavio	SI		
Pacia Ulderico	SI		

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Paolo Spagnuolo

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Clara Curto.

Il Presidente, dà atto che l'elenco degli oggetti da trattarsi nella presente adunanza è stato pubblicato all'Albo Pretorio e che della riunione è stata data partecipazione a S.E. il Prefetto e al Presidente del Collegio Revisore dei Conti, riconosce legale l'adunanza e mette in discussione l'argomento indicato all'ordine del giorno; premesso che nella proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs 267/00 hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei servizi interessati riportati in calce.

## Illustra l'argomento il Cons. Landi

**Cons. DEL MAURO:** Sulla materia c'è ben poco da regolamentare né i Regolamenti possono essere *contra-legem*. Però alcuni suggerimenti sono possibili, nello specifico sulla sospensione e differimento dei termini nei casi ad esempio di disagio sociale accertati, sull'accertamento con adesione e sul ravvedimento operoso prevedendo accordi su pagamenti rateizzati, sulla rateizzazione dei pagamenti, con limiti e con garanzia fideiussoria, sui rimborsi per intervenuta inedificabilità e sul sistema sanzionatorio, nonché sull'obbligo di dichiarazione per gli anni successivi solo in caso di modificazioni. Per quanto riguarda sempre il differimento dei termini di pagamento, noi proponevamo una previsione di rateizzazione per gli importi che vengono fuori poi da accertamento e quindi comprensivi di sanzione e di interessi. Altra cosa che non c'è. Quindi praticamente noi ci possiamo trovare nella condizione di mandare un verbale a un cittadino di tremila euro, di quattromila euro, di cinquemila euro e quindi possiamo decidere eventualmente, è nelle possibilità dei Comuni, possiamo decidere di dare ai cittadini la possibilità di rateizzare quest'importo, per esempio in molti Comuni lo fanno per importi superiori ai duemila euro. Fino a duemila euro la multa è da pagare in un'unica soluzione, oltre i duemila euro ti danno la possibilità di rateizzare e pongono anche un limite massimo oltre il quale si può rateizzare ma prestando fideiussione bancaria. Queste sono cose, ripeto, rispetto alle quali bisogna ragionare, perché noi ci potremo trovare tranquillamente nella condizione poi di dover accertare persone che hanno da pagare cifre importanti. Ci sono attività, faccio per dire, un supermercato, insomma, queste qua sono cose che le dobbiamo prevedere. Sia l'accertamento con adesione, a mio giudizio, perché quello è uno strumento del quale si stanno dotando più o meno tutti, e sia la possibilità di offrire una dilazione. Poi, per quanto riguarda i rimborsi, se è possibile - se volete sapere il punto dovrebbe essere il 12 - se è possibile prevedere anche un rimborso per intervenuta inedificabilità. È una cosa che può succedere, se un suolo è edificabile ha un valore, se nel corso dell'anno viene dichiarato inedificabile, per qualsiasi motivo, non lo so, perché ce lo fa fare un geologo, perché lo facciamo col PUC, per qualsiasi cosa e c'è quindi un decremento sensibile, importante del valore, la possibilità di compensare. Ultima cosa, per quanto riguarda la dichiarazione. Allora, base imponibile, non ricordo qual era l'articolo, un attimino solo che lo troviamo... Sanzioni, articolo 13. Va beh, le chiamate sanzioni, la dichiarazione... Non si capisce poi, perché qua dice: *per omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100, suppongo, per cento, del tributo dovuto con un minimo di cinquantuno euro*. Sarebbe corretto specificare che però non c'è l'obbligo di presentazione annuale della dichiarazione e che la dichiarazione va presentata solo ed esclusivamente quando vi sono delle modificazioni, vi sono delle variazioni dovute o ad acquisizione di immobili da parte del soggetto, o a vendite di immobili da parte del soggetto. Io vi invito, ho finito con questi pochi punti, vi invito se volete a discutere, ritengo molto importante, perché se no, guardate, non c'è da regolamentare nulla, nel modo più assoluto, perché il regolamento lo prevede la legge, facciamo come ha fatto Brindisi, mettiamo le tariffe e poi alla fine ci rifacciamo a tutta quella che è la legge. Quello che può essere facoltà del Comune è prevedere l'accertamento con adesione ed eventuali dilazioni laddove dovessimo effettivamente accertare, e con i tempi che corrono è possibile che accada, laddove dovessimo accertare che ci sono delle reali situazioni di disagio. Vi faccio un esempio: possiamo avere due persone, anche una famiglia con due lavoratori che nel frattempo hanno perso il posto di lavoro, e là abbiamo delle situazioni di oggettivo disagio e la possibilità di eventualmente sospendere, differire, rateizzare l'importo da pagare. Ci potremmo trovare a commentare verbali grossi, perché, insomma, chi ha attività ad Atripalda di migliaia di metri quadrati potrebbe, se non ha pagato un anno o due, ritrovarsi con un verbale di parecchie decine di migliaia di euro e quindi in quel caso, dietro presentazione di polizza fideiussoria da far sottoscrivere da principale istituzione finanziaria, dargli la possibilità; la legge prevede, vi posso fare pure i riferimenti quali sono, sono il Decreto Legislativo 446 del '97 e il 218 sempre del 1997, relativamente questo all'accertamento con adesione. Danno anche i limiti entro i quali le amministrazioni poi possono muoversi. Si può arrivare ad otto rate trimestrali, quindi a due anni. E secondo me è l'unico modo poi per poter caratterizzare un regolamento, perché poi per il

resto, che uno dimentichi, perché per esempio qua è stato dimenticato, io l'ho letto anche velocemente, però abbiamo dimenticato credo di citare i luoghi di culto, le chiese, quindi... Se gli edifici di culto, per esempio, sono assoggettati in un determinato modo e noi lo dimentichiamo, facciamo male; se c'è una categoria, se quelli con gli occhi azzurri non debbono pagare l'IMU e noi ce ne siamo dimenticati, non significa niente, perché, voglio dire, si fa riferimento alla legge; o se prevediamo un caso che la legge non prevede, non c'è niente da fare, quindi da regolamentare c'è poco. Gli unici aspetti che possiamo regolare sono questi qua. Se vogliamo farlo, noi siamo a disposizione.

**Cons. LANDI :** Cercherò di rispondere in modo completo a tutti questi punti, sono cinque in particolare. Allora, è chiaro che tutto quello che è venuto fuori da questa disamina, caro Del Mauro, viene fuori da un'interpretazione ante aprile 2012 e ante circolare datata 18.05.2012, quindi la 3/DF. Ora, cosa intendo rispetto a questa cosa: che a proposito di questa materia la possibilità di creare delle situazioni particolari è molto, molto limitata ed è legata a quello che sarà l'applicazione delle aliquote e i casi particolari che ogni Comune può decidere di prendere in considerazione, chiaramente in modo oggettivo e non soggettivo, perché anche rispetto ai casi di disagio vanno oggettivamente qualificati, specificati e quantificati.

Siccome questa è una fase regolamentare che precede quello che è la corresponsione del tributo da parte dei cittadini ed è legata essenzialmente alla normativa nazionale, a quella che è la normativa generale dell'applicazione dell'imposta, automaticamente tutte queste considerazioni vengono acquisite in automatico. Quando parliamo di accertamento con adesione, l'accertamento con adesione non è altro che il riferimento alla normativa nazionale che riguarda l'applicazione delle imposte e quindi anche quest'aspetto è un fatto normale, di normale applicazione. Abbiamo parlato di differimento dei termini di pagamento, nel differimento dei termini di pagamento non c'è manovra di movimento rispetto a quelle che sono le scadenze che impone il Ministero delle Finanze, perché ricordo che parte della contribuzione va automaticamente all'Agenzia delle Entrate. Siccome ci sono i codici tributo che alla scadenza vanno in parte al Comune e parte all'Agenzia delle Entrate, è chiaro che non ci possono essere scadenze diverse da quelle che sono stabilite dalla legge.

Non è possibile, perché le rate previste sono al massimo tre per chi le vuole accettare, il pagamento è giugno, settembre e dicembre. Per quanto riguarda la variazione della tipologia del terreno, nel momento in cui avviene una variazione catastale o di destinazione urbanistica di quell'area specifica, in dodicesimi si applica o non si applica un'imposta.

E allora mi dici con quale, senza disciplinare, recepire quella che è la normativa nazionale, come fai ad incassare un'imposta? Scusate. Se avete letto... Io sono, guarda non è che non accettiamo possibili confronti rispetto alla materia, ma quando parliamo di sistema sanzionatorio, è quello nazionale; se parliamo di termini di pagamento, è quello nazionale; se parliamo di casi particolari, vanno normati e qualificati quando si va a fare l'applicazione dell'imposta, quindi della definitiva determinazione delle aliquote perché tutto ciò che non viene all'erario perché i Comuni applicano in modo particolare e personalizzato delle detrazioni particolari, è lo stesso Comune che deve far cassa per lo Stato e quindi girare questo mancato introito all'erario. In più, ripeto, c'è la Legge 26.04.2012, la numero 44, che recita: *la precedente versione della norma prevedeva invece il richiamo anche all'Art 59 del Decreto Legislativo 446 del '97 relativo alla potestà regolamentare in materia di ICI, disposizione che quindi non può trovare applicazione per l'IMU.* Tutte quelle determinazioni che i Comuni facevano per i familiari che avevano entro il terzo grado di parentela in una seconda abitazione, non sono più applicabili. Perché la legge è chiara. E purtroppo tutte le delibere che avete letto, essendo antecedenti, noi perciò non siamo riusciti a proporla un mese fa, perché la normativa era continuamente in evoluzione.

**Cons. LA SALA:** Prima che l'Amministrazione venisse eletta!

**Cons. LANDI:** E' un modo di dire quello che ho usato, non l'abbiamo preparato giorni immediatamente dopo le elezioni - sono più preciso, così. Va bene? - per il semplice motivo che la

normativa era ancora in evoluzione. Il Comune di Brindisi, il Commissario è stato molto sintetico proprio per questo motivo. Ed è un regolamento che è datato marzo. Se c'è una Legge dello Stato, la numero 44 di aprile 2012, come la poteva recepire prima?

Ma perché, ci possiamo muovere diversamente rispetto alla normativa centrale? Se avete quest'opportunità di dimostrare che si può fare diversamente, per carità, noi siamo disponibili al confronto. Non siamo...

I singoli casi andranno valutati entro settembre dell'anno in corso, quando il Governo centrale dispone l'applicazione e la modifica delle aliquote per la determinazione e per il versamento dell'imposta. Penso di essere stato chiaro. Non so quante volte mi devo ripetere sull'argomento, ma è impossibile determinare oggi queste cose che sono state elencate.

**SINDACO:** Peraltro, mi permetto soltanto di aggiungere, forse non ho seguito bene, Mimmo mi correggerai se non ho seguito bene il tuo intervento, che il 18 maggio, quindi qualche giorno fa, è intervenuta la circolare numero 3 del Ministero delle Finanze, la quale ha disciplinato due degli aspetti che poneva in evidenza Del Mauro. Per esempio, a proposito della dichiarazione, specifica che l'Art 13 Comma 12 del Decreto Legge 201 del 2011, e in particolar modo l'Art 9 Comma 6 del Decreto Legislativo 23 del 2011, rinviano ad uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione. Quindi diciamo allo stato attuale non esiste purtroppo nessun modello con cui poter fare la dichiarazione, quindi il problema che poni tu è indubbiamente legittimo, condivisibile, ma è sicuramente successivo a questa normazione.

Il Comma 12/ter prevede che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni. Quindi diciamo è già previsto dalla legge.

A proposito del versamento, il Cons. Del Mauro faceva riferimento alla necessità di specificare in questo regolamento che in caso, ad esempio, di inedificabilità sopravvenuta, dovessimo specificare che non è dovuto il pagamento.

Anche rispetto a questo, l'Art 9 Comma 2 del Decreto Legislativo 23 del 2011 prevede che l'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Quindi in caso di inedificabilità non possiamo parlare di possesso. Il che significa che a tal fine, precisa ancora la norma, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Insomma, anche questo è disciplinato sul piano generale per cui non c'è necessità.

**Cons. Landi:** Io voglio aggiungere solo una cosa, che dal punto di vista tributario ci sono contenziosi tributari, scusate se vi dico questo, ma insomma dovrebbe essere la mia attività professionale, alla base del contenzioso e delle contestazioni sui tributi, per non pagarli c'è proprio la mancanza della presenza dei regolamenti. Quindi se vogliamo creare delle casistiche poi per opportunità, è un altro tipo di situazione. Qua stiamo cercando di applicare quelli che sono i dettami di legge per evitare successive contestazioni rispetto a quello che sarà il sistema fiscale e tributario di quest'imposta. Punto.

**Cons. LA SALA:** Landi tutto può fare, però non può insinuare, come ha fatto due minuti fa, che il contributo che viene dai banchi della minoranza sia surrettizio e sia teso addirittura a preconstituire contenziosi tributari. Non è una mia valutazione, l'ha fatto su una valutazione del collega Del Mauro ma io non credo, come Consigliere Comunale, di poterlo consentire. Perché qui stiamo tutti per affrontare una materia difficile e allora non mi sembra il caso che la materia difficile, che pesa sulle tasche dei cittadini, noi la valutiamo così, creando questo retro-pensiero. Il Consigliere ha fatto delle riflessioni in buona parte condivisibili, così come è condivisibile poi la sintesi tranciante, dicendo, insomma, tanto vale. Io invece vorrei partire da un altro punto di vista. Noi cominciamo una nuova consiliatura, vorrei pregare per favore il Sindaco di prestarmi proprio qualche attimo di attenzione, stiamo inaugurando una nuova consiliatura, credo che lo abbiamo fatto, per merito di tutti, anche in maniera direi più costruttiva, più sobria, più utile, così come deve essere. E tuttavia

però questo impone la necessità di dirle, alcune cose. I Consigli Comunali hanno poche cose sulle quali devono esprimersi: una, sui regolamenti. Possiamo stabilire tra di noi che i regolamenti vengono consegnati ai Consiglieri, perché li esaminino, almeno cinque giorni prima? Noi abbiamo preso visione, io ho preso visione agli atti del Consiglio di questo regolamento alle ore 13:00 di ieri. E vi debbo dire che non è stato per mio ritardo, perché il regolamento era ancora, diciamo, c'era, lo stavano stampando, insomma c'era ancora qualche fatto, proprio materiale, che si stava concludendo. E beh, dico, una materia come questa, che è vero che limita notevolmente la potestà di intervento del Comune, però qualche cosa consente, ed è quello che io vi segnalerò adesso, confessandovi che io ho potuto leggere solo stamattina, perché non sapevo di questo documento, ma stamattina ho potuto leggere la famosa Circolare DF. E vi debbo dire, io non so se, insomma, l'Assessore, il Sindaco, altri Assessori hanno avuto tempo e modo di leggerla, ma quelle son sessantaquattro pagine fitte di riferimenti normativi, e io vi confesso che sono andato a leggere, con un po' di maggiore cura, solo la parte che riguardava le agevolazioni e le esenzioni, che nel loro piccolo pure son cinque, sei pagine, da pagina 29 a 34, e pure son fitte di riferimenti e di cose che è il Ministero stesso che affida alla regolamentazione. Allora, dico, è vero che abbiamo uno scarsissimo margine di manovra, ma perché rinunciare pure a quello che abbiamo? Io direi che non dobbiamo rinunciare a quello che abbiamo. E questo si fa avendo il tempo materiale per farlo. Allora io avrei una proposta da fare a questo Consiglio Comunale: sul regolamento, il Consiglio Comunale si può pigliare sette giorni di riflessione. Il Sindaco, inaugurando un metodo che secondo me è sempre auspicabile e peraltro previsto dallo Statuto, può prevedere una conferenza dei capigruppo su questa specifica materia, si valuta insieme all'Assessore e insieme al Sindaco, insieme ai giuristi, agli esperti di diritto, agli esperti di materia tributaria, si valutano quali sono i margini di manovra, veniamo in Consiglio e l'approviamo all'unanimità. I regolamenti li dovremmo approvare così, all'unanimità. Ed è questa la proposta pregiudiziale che io mi sento di fare ai colleghi Consiglieri. L'Assessore, ma il Sindaco e la Segreteria sanno bene che questo regolamento, così come è stato presentato, niente aggiunge e niente leva, nemmeno alle scadenze e nemmeno alle aliquote, per cui... Il Sindaco ci ha detto pure che fino a ieri, ieri l'altro, mi pareva che stamattina avessero cominciato a pubblicare qualche bozza definitiva di questo famigerato modello F non so come, 24, non so come si chiama, che dovrebbe essere il modello, forse, dico, è proprio cosa di queste ore; allora, dico, per quale motivo noi dobbiamo correre, su questa materia? Tanto più che alcuni Comuni importanti, tra gli altri il Comune di Napoli, credo forse proprio ieri o l'altro ieri, ma altri Comuni importanti che, diciamo la verità, fanno un po' giurisprudenza, fanno un po' linea guida, e io mi riferisco alle grandi realtà comunali, non lo so, sarà Bologna, sarà Milano, sarà Roma, dico le grandi realtà, quelle che poi colloquiano con l'ANCI, hanno la possibilità di confrontarsi col Ministero, troveranno sicuramente una strada, anche per superare dei profili di incostituzionalità di questa legge, perché, vedete, noi ci siamo messi come quelli che dice: va beh, qua ci arrivano mazzate e cerchiamo di parare i colpi. Ma forse, forse, credo che possiamo gestire questa fase in maniera un po' più ponderata. Per esempio, voglio dire, io trovo agli Atti Comunali una relazione dell'ufficio datata 19 aprile, cioè la relazione che accompagna il regolamento ed è quella che troviamo in Atti, è una relazione del 19 aprile. Ma se è vero quello che ha detto il Sindaco e quello che ha detto anche il Consigliere Delegato, beh, insomma, nemmeno il nostro funzionario aveva il 19 aprile tutti gli elementi. Può darsi che oggi il nostro funzionario, che tra l'altro è abbastanza attento a questa materia, ho avuto già occasione di confrontarmi su questa materia, dico, può darsi che alla luce dell'evoluzione, non dico normativa, ma dico almeno di indirizzo, di chiarimento, che viene proposta e che viene pubblicata, cioè se vengono pubblicati i chiarimenti significa che sono indicazioni necessarie, allora può darsi che anche la sua istruttoria può offrire al Consiglio Comunale una migliore lettura di questo impegno, di un regolamento che, ripeto, peserà molto. Ecco perché abbiamo il dovere di essere ancora un po' più attenti. Per cui io dividerei in due punti: avrei questa proposta pregiudiziale che vi rassegno, vi prego di credere proprio con tutta, e direi il Consiglio Comunale, se siamo tutti e sedici, autoconvocato, a sette giorni, stessa ora, per cui non c'è bisogno manco di fare, se... Quindi io farei questa proposta. Se questa proposta non dovesse passare, allora poi nella fase successiva entrerei nel merito di alcune

cose che eventualmente si possono regolamentare.

**Cons. DEL MAURO:** Ritengo attuabile, condivisibile e di buon senso la proposta del Cons. La Sala; per la verità, io la invito Sindaco al ragionamento perché ho idea, che chiaramente non la approverete, non troverà il vostro favore, anche se si tratta soltanto di una settimana, però io la invito al ragionamento ribaltando la questione e ponendo una domanda, che io credo che lei sicuramente avrà letto il regolamento. Allora, io le chiedo, perché evidentemente mi è sfuggito e non me ne sono accorto, quale aspetto attinente le competenze dei Comuni è stato realmente regolamentato. Quale aspetto che non sia un chiaro ed esplicito riferimento alla legge, eventualmente talvolta dimenticando qualche cosa. Credo che non è stato regolamentato assolutamente nulla di quello che, proprio perché nelle competenze dei Comuni, poteva essere regolamentato. Allora, voglio dire, veramente rischiamo di parlare del sesso degli angeli, cioè approviamo un qualcosa che non ha nulla, possiamo veramente fare come il Commissario Prefettizio di Brindisi che ha detto: queste sono le tabelle, le classificazioni, le tariffe, le rivalutazioni, per tutto il resto c'è la legge. Vi invito veramente al buonsenso.

**SINDACO:** Rispondo subito, parto dall'ultima domanda. C'è proprio una comunicazione dell'ANCI, cui faceva riferimento il Professore La Sala, dove si dice, in effetti era diretta a tutti i Sindaci dei Comuni della Campania, l'ANCI invitava a partecipare ad una manifestazione di protesta a Venezia contro le modalità e il merito con cui quest'imposta è stata prevista. Nel comunicato si dice testualmente: la nuova imposta è municipale solo nel nome. Penso di essere stato chiaro, cioè ti ha risposto l'ANCI. È municipale solo nel nome: significa che non c'è margine di discrezionalità per gli enti locali. Questo è il punto fondamentale. E ha risposto l'ANCI, non ho risposto io. Poi voglio dire, il Professore La Sala faceva riferimento all'inaugurazione di una nuova stagione. Io sono perfettamente d'accordo. Allora, se questa è la premessa, non ci affaccendiamo in perdite, spendite di tempo su questioni meramente formali, perché questo regolamento, e il Consigliere Landi è stato chiarissimo, è assolutamente formale, perché così è voluto dalla legge. Il regolamento poi non è stato redatto, lo voglio precisare, il 19 aprile. È stata allegata all'istruttoria del Consiglio la relazione del 19 ma il regolamento è stato adottato alla luce della circolare del 18 maggio, quindi proprio per questo motivo non ha contenuti pregnanti, dettagliati, perché è tutto contenuto nella circolare esplicativa del 18 maggio. Quindi questo tanto per essere chiari.

**Cons. LANDI:** Io volevo aggiungere un'altra cosa, a proposito di incostituzionalità di imposte, ci sono dei precedenti, caro Professore La Sala: quelli dell'IRAP, dove qualcuno parlava di incostituzionalità d'imposta, taluni altri non l'hanno versata e poi si sono trovati recapitate le cartelle esattoriali. Io giro una domanda a voi, capisco il vostro ruolo, comprendo quello che è il vostro atteggiamento, ma vi invito ad una serena risposta: il 18 giugno, verserete l'IMU?

**Le opposizioni** replicano di non aver capito la domanda e la relazione con la discussione .

**SINDACO:** A questo punto, anche per economizzare sui tempi, mettiamo ai voti la proposta del Professore La Sala di differimento della seduta.

È chiara la pregiudiziale, la consideriamo tale anche se poi formalmente potremmo anche discutere sul punto, ma per economia processuale, mi verrebbe da dire, andiamo avanti, poniamo ai voti la pregiudiziale del Professore La Sala che chiedeva sostanzialmente di rinviare l'approvazione del regolamento IMU attraverso il differimento di un Consiglio Comunale previa la convocazione di una conferenza dei capigruppo, mi pare di capire.

**Cons. LA SALA:** E' possibile per regolamento l'autoconvocazione, essendo in Consiglio comunale tutti presenti

La proposta viene respinta con n. 12 voti contrari e n. 5 voti favorevoli. .

**Cons. LA SALA:** Chiedo scusa. All'Art 6 Comma quinto, nel caso di immobili locati, se possiamo precisare che quando si dice immobili locati, così come precisa la pagina 30 del già richiamato documento, la circolare di chiarimento del 18/05, occorre ricordare che nell'ambito degli immobili

locati rientra anche la fattispecie relativa agli immobili affittati. Evidentemente, se si ritiene necessario questo chiarimento, credo che sia utile che questo venga anche recepito nel nostro regolamento e quindi la proposta di correzione è che, nel caso di immobili locati nei quali rientra anche la fattispecie relativa agli immobili affittati così come precisa la circolare di chiarimento. Quindi questa è una prima. Poi potremmo ulteriormente precisare, io mi limito, io non sono un esperto né di diritto, né di materia tributaria, mi limito però a fare una valutazione di buon senso: se il ministero attraverso i suoi organi ufficiali il 18 di maggio ha ritenuto di dover fare questa precisazione, io ritengo - poiché ho grande rispetto degli uffici studio dei nostri ministeri, dove lavorano anche tanti nostri giovani, qualcuno pure di Atripalda, così, giusto per... - dico, immagino che evidentemente questa precisazione sia una precisazione utile. Utile anche a far capire che cosa stiamo facendo. Io non so se è possibile, ma lo segnalo all'attenzione del Consiglio Comunale, se nella precisazione si possa anche parlare, qui si parla di immobili locati, quindi in maniera generica, quindi io sono certo che rientrano anche i locali commerciali, perché immobili locati non pone nessuna; ma se in una nota noi potessimo precisare questo, questo sempre per rendere i nostri cittadini chiaramente edotti di quello che andranno a fare con questa tassa. Noi abbiamo un solo margine di manovra vero ed è quello dell'aliquota. Diciamo la verità, questo è l'unico punto che viene assegnato ai Comuni, alla regolamentazione dei Comuni. E naturalmente essersi mantenuti nello 0.4 e nello 0.76 è sicuramente, direi pure questo, quasi un obbligo di legge per ora, quindi per ora non abbiamo fatto manco nessuna scelta, perché è quello che suggerisce il ministero. Io valuterei la possibilità di un'aliquota selettiva. E cioè valuterei la possibilità di previsione di uno sgravio dello 0.1 - che è nella potestà degli enti locali - quindi invece che 0.4, 0.3 per la prima casa, invece che 0.76, 0.66 per la seconda casa, per alcune tipologie che io mi permetterei, così, di indicare. Per esempio per gli alloggi che sono realizzati rispettando tutta la normativa, o tutti gli adeguamenti in materia di energia rinnovabile e di ecosostenibilità. Per esempio, gli alloggi nei quali risiedono stabilmente, e si può dire da cinque anni, da quattro anni, da sei anni, almeno due diversamente abili, con inabilità certificata ovviamente secondo tutte le prescrizioni di legge; i pensionati monoreddito che abbiano più di settantacinque anni, per esempio, pensionato monoreddito al minimo che è proprietario di un alloggio io credo che potrebbe rientrare all'interno di una casistica per la quale il Comune di Atripalda dice: nella mia potestà di regolamentazione, perché questa è l'unica potestà che abbiamo, io dico invece che 0.4, 0.3. E' poco, non è quasi niente, però è un segno di attenzione che il Consiglio Comunale di Atripalda, i Consiglieri, tutti i Consiglieri Comunali di Atripalda. Io quando dico inauguriamo un tempo nuovo, io poi, voi lo sapete, poi divento spigoloso, il tempo nuovo non me lo fate inaugurare solo a me, perché per ora, devo dire, da parte del Sindaco trovo solo un po' di cortesia in più. Solo un po' di cortesia. Ma la sostanza, non mi pare. Perché avete sottovalutato una proposta di rinvio a sette giorni ritenendo che tutto fosse, approvate quello che volete, voi avete i numeri, avete la maggioranza, poi... Però quando poi un Consigliere Comunale di minoranza dice approvate quello che volete, poi insomma significa che è costretto a rinunciare al proprio ruolo propositivo. Naturalmente su questo possiamo ulteriormente riflettere, ma noi lo stiamo approvando adesso. E Atripalda una volta si segnalava alla Provincia, e in qualche caso anche alla Regione per avere anticipato, anche rispetto all'interpretazione normativa, lo so che abbiamo tempo fino a settembre, però voi ce la portate adesso e adesso ne discutiamo. O dobbiamo rinunciare e aspettare poi quando, boh! Allora, mi pare, perché ho trovato pure una cosa, insomma, pure qua si può discutere, quando si parla della detrazione per ciascun figlio fino ai ventisei anni di età, la previsione che se si tratti di figli diversamente abili l'età si possa allungare agganciandosi a un parametro già previsto dalla legge, mi sembra che sia trentaquattro anni. Per esempio. Può essere un altro elemento che possiamo fornire alla città. Allora, *nello stesso Comune, abitare la casa coniugale, in caso*, ecco: poi vi segnalo un errore, alla pagina 7, evidentemente è saltata qualche parola che rende il senso poco chiaro, ed è qui, allora, pagina 7, le ultime tre righe: *destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale, in caso di con titolarità*. Io credo che, ecco, uno poi che vi deve fare, ve li deve fare approvare così, 'sti regolamenti? Ve lo approvate così, e poi venite un'altra volta in Consiglio Comunale per correggerlo? Perché poi, alcune cose sono errori materiali, e se poi penso

male pure io, dietro l'errore materiale c'è altro? Eh! Allora. Quindi, per favore, vediamo che cosa manca e formuliamo correttamente questo punto. Così come quello già segnalato dal collega Del Mauro a proposito di un cento, che forse sarà 100%, immagino, ma là sta scritto cento. E quant'è, cento per mille? Cento per un milione? Cento per uno? Va precisato che è 100%. Quando voi all'Art 10 scrivete: *esenzioni ed altre forme di agevolazione, sono esenti dall'imposta municipale propria solo i fabbricati posseduti dallo Stato nonché quelli posseduti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra Enti ove non soppressi* – ah, non quelli della Camera di Commercio, sono stati esclusi proprio con una nota recente – *dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, a condizione che gli stessi, oltre che posseduti, siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali*. Beh, insomma, noi per esempio abbiamo un problema, che l'ex INAIL, faccio per dire, lì è non da poco, la questione. Lì è una questione seria. Ma per andare alla semplice proprietà comunale, dico, ma è chiaro che qua l'IMU la paga pure il Comune? È chiaro? E sapete dov'è che la paga? Forse, non lo so, forse non ci avete pensato: sulla proprietà del Convento di San Pasquale. Il Convento di San Pasquale è di proprietà comunale. Qua si escludono le parti riservate al culto, e quindi la chiesa. Poi si può escludere qualche parte, dice va beh, questa è riservata alla sacrestia, e si esclude la sacrestia. Ma là ci stanno qualche decina di migliaia di metri quadri, non lo so, ci sta tutta la parte nuova, la scuola alle spalle, dico, non lo so se questo rientra nella casistica e se eventualmente è stato valutato. Poi, all'Art 12 Comma 3: *su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito*. Eh - *purché riferite allo stesso tributo* - e scusate, voi avete un fornitore, noi abbiamo un fornitore, ecco, non voi, tutti, abbiamo un fornitore che non paghiamo da tre anni, e ce ne stanno, che non paghiamo da cinque anni, e ce ne stanno, poi però l'IMU la vogliamo. Cioè noi a quel fornitore dobbiamo, noi, da tre anni, cinquantamila euro, trentamila euro. Poi però lo impicchiamo, adesso, e diciamo tu ci devi dare diecimila euro di IMU. Eh, allora io riterrei che la compensazione si possa prevedere anche rispetto alle altre... E beh, certo, e beh, e allora, scusate, guardate, poi ci meravigliamo...

Poi ci meravigliamo quando in Grecia si suicidano, eh? Poi ci meravigliamo se in Grecia si suicidano. E beh, credo che su questo punto ci debba essere un'attenzione anche dell'ente locale che si fa carico. Eh, scusate, 'ste forniture le ha avute, o non le ha avute? Eh! Allora, la possibilità di prevedere la compensazione anche in altre casistiche, che si possono studiare, in modo che diventino... Io ho fatto delle proposte, sulla TARSU. Se qualcuno deve avere un rimborso sulla TARSU, per esempio, se questo può compensare, trattandosi sempre di tributi comunali, se questo può compensare l'IMU. Invece forse qualche cosa sulla quale possiamo intervenire, ma questo ce lo devono dire i tecnici, se abbiamo delle aree ricadenti in ex terreni agricoli ricadenti in aree montane, dice qui, o di collina, delimitate ai sensi dell'Art 15 della Legge 27977, perché per questo sono previste delle agevolazioni. Così come si può prevedere, e va esplicitato, che si considera prima casa anche la seconda, o la terza abitazione che sia regolarmente locata, affittata con regolare contratto. Questo la legge lo prevede espressamente. Noi nel nostro regolamento sorvoliamo un po' su questa cosa. Questo serve anche a fare emergere l'eventuale elusione della legge sul fitto, sui famosi fitti in nero. Quindi la possibilità che vengano computate come prime case, quindi allo 0.4 per mille, le case anche seconde, terze, quarte, che siano locate con regolare contratto di locazione registrato. Così come alla pagina 33, ed è chiaro che qui, pagina 33, chiedo scusa, sempre di questo documento ministeriale di chiarimento, il famoso del 18/05, circolare 3/DF, si dice: *si deve anche fare un accenno all'esenzione di cui all'Art 21 relativo all'esenzione in materia di tributi locali in virtù del quale i Comuni, le Province, le Regioni possono deliberare nei confronti delle Onlus la riduzione*, quindi i Comuni possono! Noi questo non l'abbiamo previsto, il nostro regolamento prevede, può prevedere che le Onlus siano esonerate in tutto o in parte dal pagamento. Pagina 33 della citata nota ministeriale. Infatti si dice: *tale disposizione è applicabile anche all'IMU, tuttavia occorre precisare che l'esenzione non può operare nei confronti della quota riservata allo Stato ma solo per la quota per il 50% relativo al Comune*. Ma se noi vogliamo sostenere le Onlus, allora per esempio, Contrada Nove Soldi, l'attività che si svolge a favore dei disabili, noi abbiamo un intero immobile che in tutto o in parte sarebbe affidato a quest'associazione. Io dico sarebbe perché lo era,

sicuramente, oggi mi pare che non lo sia ancora. Ma se non lo è ancora e i lavori son finiti, noi ci paghiamo l'IMU, se è affidato a una Onlus il nostro regolamento può prevedere: ma il nostro regolamento non prevede niente, quindi significa che quella Onlus sarà chiamata poi a pagare tutta quanta la somma senza nessuna agevolazione o esenzione. Ma se andiamo a guardare, io non so, ci sarà, avremo delle case famiglia, e ci sono, che sono delle Onlus. Allora, vogliamo regolamentare questo punto? È possibile regolamentare questo punto? Eh, ma anche con la precisazione, per la verità un po' capestro, che loro dicono, va beh, tu per me, dice lo Stato, la prevedi sempre, tu mi fai la somma totale, a me mi dai il 50% di tutto, poi se tu vuoi operare un'esenzione te la operi solo sul tuo 50%. Io mi rendo conto che questo può essere un elemento di ulteriore riflessione, tuttavia mi pare, anche alla luce delle poche cose che ho detto, mi pare che il regolamento possa essere modificato e possa essere modificato anche alla luce della normativa. Per cui mi sembra che andare di corsa sia una scelta determinata che non va nella direzione della collaborazione con la minoranza. Grazie.

**SINDACO:** Poniamo quindi ai voti l'approvazione del regolamento IMU così come da proposta allegata al fascicolo.

**SINDACO:** Allora, io con la cortesia che mi riconosce il Professore, insomma, voglio ricordargli che, insomma, la proposta che fa il Professore La Sala, da un lato è contraddittoria perché prima ha fatto riferimento alla necessità di rinvio del Consiglio Comunale per normare chissà in che modo il regolamento e poi candidamente ha affermato nell'ultimo intervento, che io ho sentito con molta attenzione, che l'unica parte che può essere normata dall'ente locale è quella relativa alla misura dell'aliquota. A proposito di questo poi ci aggiunge anche una proposta che definisco demagogica, perché ignora probabilmente qual è la ratio dell'imposta. Ho già precisato in precedenza che questa non è un'imposta municipale. Significa che lo Stato centrale ha già determinato quello che è il gettito, per cui l'ente locale può prevedere un'aliquota inferiore, dovremmo poi dire però allo Stato centrale come compensiamo quella differenza. E l'unico modo per compensarla è indicare al Governo centrale qual è l'altra entrata. Il che significherebbe prendere in giro i cittadini, perché da un lato abbasseremmo l'aliquota IMU e dall'altro magari ci inventeremo un'imposta di scopo per pigliarci i soldi da un altro lato. Allora poiché la nostra serietà ci impone di non effettuare queste modalità così, da furbi, abbiamo preferito mantenere ferma l'aliquota. Quindi la proposta mi sembra assolutamente demagogica. Come pure non è possibile effettuare compensazioni perché non è un'imposta municipale e la legge non ci autorizza a effettuare questo tipo di compensazioni con l'eventuale fornitore che è nostro creditore. Quindi, detto questo, possiamo porre a votazione l'emendamento del Professore La Sala e poi passare all'altra votazione. Chi è favorevole all'inserimento?

**Cons.DEL MAURO:** Si può specificare che è possibile evidentemente solo fra tributi e non per crediti vantati.

**Cons.DEL MAURO :** Oh, allora io sono d'accordo col 90% delle cose che ha detto il Professore La Sala.

**Cons.LA SALA:** Va beh, allora ritiro la proposta di compensazione, va bene?

**Cons.DEL MAURO:** Io sono, allora, scusate, facciamo questa dichiarazione di voto: votiamo favorevolmente l'emendamento in blocco del Professore La Sala, al netto per economia dei tempi della compensazione e della riduzione dell'aliquota. Poi tutto il resto per me andava bene.

**SINDACO:** Quindi passiamo alla votazione dell'emendamento, lo consideriamo in blocco, del Cons. La Sala e se no poi dovrebbe specificare e dettagliare.

L'emendamento viene respinto con voti contrari 12 e voti favorevoli 5.

**SINDACO :** Passiamo quindi alla votazione circa l'approvazione del regolamento come proposto nell'istruttoria del Consiglio Comunale.

L'esito della votazione è di n. 12 favorevoli e di n. 5 voti contrari.

**Cons. Del Mauro:** Prima che dichiaro chiusa la seduta, io le volevo soltanto segnalare se nella prossima seduta di Consiglio Comunale, non so quando sarà, lei può ricordarsi di iscrivere all'Ordine del Giorno le interrogazioni, le interpellanze e le risposte alle stesse e vorrei, l'abbiamo fatto già nella scorsa consiliatura, infruttuosamente, vorrei, visto che abbiamo l'unanimità, proporre ai Consiglieri Comunali di eliminare questa brutta abitudine che abbiamo dall'inizio ritardato. Stasera c'erano già un bel po' di persone alle 18:55/19:00, sedute, hanno aspettato più di trenta minuti. Quindi, siccome la mezz'ora l'altra volta non l'abbiamo eliminata, anche se io l'ho proposto, perché, dice che oramai era un fatto istituzionale, stavolta dalla prima seduta possiamo dire di avere iniziato in orario quindi si può evitare l'ora di tolleranza e eventualmente dal prossimo Consiglio Comunale iniziare all'ora che è indicata.

**SINDACO:** Sono perfettamente d'accordo, anzi, mi fa piacere della precisazione, volevo fare, poi l'ho dimenticata, molto sinceramente, quindi mi fa piacere. Sull'altro punto che però dicevi di aggiungere all'Ordine del Giorno prossimo, risposte e interrogazioni, però non ne sono ancora pervenute.

**Cons. Del Mauro:** No, però possono essere presentate.

**SINDACO:** Perfetto, sono d'accordo.

**SINDACO:** Il Consiglio è chiuso, buona sera a tutti. Grazie.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

**Visto** il D.L. n. 201 del 06.12.2011 e le modifiche allo stesso introdotte nella relativa legge di conversione n. 214 del 22.12.2011, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del citato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nella Legge 214/2011, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime al 2015;

**Visto** altresì il D.Lgs. 30.12.92, n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale la suindicata legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

**Visto** il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

**Visto** il D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge 26 aprile 2012, n. 44;

**Rilevato** che occorre provvedere ad adottare il relativo Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova imposta a valere già per l'anno 2012;

**Visto** a tale fine il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

In via preliminare il Sindaco mette ai voti la proposta pregiudiziale del Cons. La Sala di differimento di 7 giorni, con autoconvocazione, del Consiglio Comunale per consentire la convocazione della Conferenza dei capigruppo sul Regolamento.

La proposta non viene approvata in quanto vengono espressi n. 12 voti favorevoli e n. 5 voti

contrari ( La Sala, Parziale, Del Mauro, Moschella, Strumolo)

**Si procede** con votazione complessiva " a corpo" sugli emendamenti formulati dal Cons. La Sala, come specificatamente indicati nella discussione . L'esito della votazione è di n° 5 voti favorevoli ( La Sala, Parziale, Del Mauro, Moschella, Strumolo) e n° 12 voti contrari per cui gli stessi non vengono approvati con la dichiarazione di voto del Cons. Del Mauro che dichiara di essere d'accordo purchè " al netto " della compensazione estesa a crediti riferiti a tributi diversi e della riduzione delle aliquote ;

**Con voti** favorevoli 12, contrari 5 ( La Sala, Parziale, Del Mauro, Moschella, Strumolo) sul Regolamento in atti

## **DELIBERA**

**1) di approvare**, per i motivi in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**2) di provvedere** ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la vigente normativa.

Al termine il Sindaco accoglie la richiesta del Cons. Del Mauro di iscrivere all'o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale la presentazione di interrogazioni e di abolire la prassi dell'ora di tolleranza con avvio dei lavori consiliari all'ora indicata nell'avviso di convocazione.

<b>Letto, approvato e sottoscritto</b>	
<b>Il Presidente</b> F.to Avv. Paolo Spagnuolo	<b>Il Segretario Generale</b> F.to Dott.ssa Clara Curto
<b>Certificato di Pubblicazione</b>	
Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal.....12/06/12.....	
Dal Municipio, li <u>12/06/12</u>	<b>Il Segretario Generale</b> F.to Dott.ssa Clara Curto
<b>ESECUTIVITA'</b>	
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;	
<b>ATTESTA</b>	
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il _____	
<ul style="list-style-type: none"><li>○ Dopo il decimo giorno di pubblicazioni all'Albo Pretorio ( art.134 c.3 D.lgs n.267/2000).</li><li>○ Per espressa dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c.4 D.lgs n.267/2000).</li></ul>	
Dal Municipio, li _____	<b>Il Segretario Generale</b> F.to Dott.ssa Clara Curto
<b>Parere favorevole per la regolarità contabile.</b>	
<b>Il Responsabile del Servizio Finanziario</b>	
<b>Parere favorevole per la regolarità tecnica.</b>	
<b>Il Responsabile del 2° Settore</b> F.to Dott. Paolo De Giuseppe	
<b>Per copia conforme al suo originale.</b>	
<b>Il Segretario Generale</b> F.to Dott.ssa Clara Curto	



**CITTA' DI ATRIPALDA**  
**PROV. DI AVELLINO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Art. 1	Oggetto del regolamento.....	pag. 3
Art. 2	Presupposto d'imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo.....	pag. 3
Art. 3	Soggetto passivo.....	pag. 4
Art. 4	Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli.....	pag. 4
Art. 5	Base imponibile delle aree fabbricabili.....	pag. 5
Art. 6	Determinazione delle aliquote.....	pag. 6
Art. 7	Nozione di abitazione principale e pertinenze.....	pag. 6
Art. 8	Aliquota per l'abitazione principale e pertinenze.....	pag. 7
Art. 9	Fabbricati equiparati ad abitazione principale.....	pag. 8
Art. 10	Esenzioni ed altre forme di agevolazione.....	pag. 8
Art. 11	Versamenti.....	pag. 8
Art. 12	Rimborsi e compensazione .....	pag. 9
Art. 13	Sanzioni.....	pag. 9
Art. 14	Interessi.....	pag. 10
Art. 15	Potenziamento dell'Ufficio Tributi.....	pag. 10
Art. 16	Disposizioni finali.....	pag. 10

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Atripalda dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 confermata dal Decreto Legislativo n. 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Atripalda.

## **Art. 2 – Presupposto d'imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che dev'essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui comunque è utilizzato.
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità
4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile.

### Art. 3 – Soggetto passivo

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.
2. Nel caso di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

### Art. 4 – Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, con i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, riportati nella seguente tabella:

<b>GRUPPO CATASTALI FABBRICATI</b>	<b>RIVALUTAZIONE</b> Legge 662/96 – art. 3 commi 48 e 51	<b>MOLTIPLICATORE IMPOSTA</b> <b>MUNICIPALE PROPRIA</b>
A Abitazioni	5%	160
A10 (uffici e studi privati)	5%	80
B (colonie, asili, ospedali)	5%	140
C1 (negozi, bar, botteghe)	5%	55
C2-C6-C7 (depositi, posti auto, tettoie)	5%	160
C3-C4-C5 (laboratori, stabilimenti balneari)	5%	140
D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi)	5%	(60 per il 2012, 65 dal 1/01/2013)
D5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)	5%	80

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 504/92.

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionisti iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

#### **Art. 5 – Base imponibile delle aree fabbricabili**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga di quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito e ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Municipale, può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali di riferimento delle stesse.

#### **Art. 6 – Determinazione delle aliquote**

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente stabilita dalla Giunta Municipale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se

approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. L'aliquota base fissata per legge nella misura dello 0,76%, può essere modificata dal Comune in aumento o in diminuzione da un minimo dello 0,46% (4,6 per mille) ad un massimo dell'1,06% (10,6 per mille).
3. L'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze, fissata allo 0,4%, può essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis, del DL 557/93, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,2%, con facoltà del Comune di ridurla ulteriormente fino allo 0,1%.
5. L'aliquota base può essere ridotta fino al 0,4% a favore di:
  - a) degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del DPR 917/86;
  - b) nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
  - c) nel caso di immobili locati.

#### **Art. 7 – Nozione di abitazione principale e pertinenze**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalla, scuderia, rimessa ed autorimessa) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se inserite unitamente all'unità ad uso abitativo.

### **Art. 8 – Aliquota e Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze**

1. L'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze fissata allo 0,4%, può essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista per il primo periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

### **Art. 9 – Fabbricati equiparati all'abitazione principale**

1. Sono equiparate all'abitazione principale come definita dall'art. 8 del presente regolamento, le seguenti unità immobiliari:
  - a) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'abitazione e relativa pertinenza oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. In caso di con titolarità la detrazione prevista è rapportata, per tutti i contitolari, alla quota di possesso.
  - b) Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la

residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).

#### **Art. 10- Esenzioni ed altre forme di agevolazione**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria solo i fabbricati posseduti dallo Stato, nonché quelli posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, a condizione che gli stessi, oltre che posseduti, siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

#### **Art. 11 – Versamenti**

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo. Scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D. Lgs. N. 241/97, esclusivamente a mezzo del modello F 24.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00;
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
4. Nel caso di decesso avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
5. Con apposita deliberazione, la Giunta Comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni di particolare emergenza.

### **Art. 12 – Rimborsi e compensazione**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non sono eseguibili rimborsi per importi inferiori a euro 12,00.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

### **Art. 13 – Sanzioni**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa del 100 del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di euro 100,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

#### **Art. 14 – Interessi**

1. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.

#### **Art. 15 – Potenziamento dell'Ufficio Tributi**

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della Legge 662/96, dall'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446/97 e dal comma 6 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011, una percentuale del gettito IMU è destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
2. A tal fine sono determinate le seguenti percentuali:
  - a) 7% del gettito IMU riscosso a seguito dell'attività di accertamento nell'esercizio precedente a quello di riferimento, destinato all'incentivazione del personale dell'Ufficio Tributi, ripartito in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali;
  - b) 3% dello stesso gettito di cui alla precedente lettera a) è destinato al potenziamento strutturale dell'Ufficio Tributi.

#### **Art. 16 – Disposizioni finali**

1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento riapplica quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
2. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.